



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Convertito il *DL energia, salute e fisco* – Definitiva la proroga delle agevolazioni per imprese energivore e gasivore.

Il Parlamento ha confermato la proroga fino al 30 giugno delle agevolazioni per le imprese energivore e gasivore già disposte dal Decreto legge 30.3.2023, n.34, come convertito dalla Legge 26.5.2023, n.56, pubblicato su G.U. n.124 del 29.5.2023.

Si riepilogano di seguito tali misure che, come è noto, sono state ridotte rispetto a quelle previste fino allo scorso marzo alla luce dell'andamento decrescente delle quotazioni del gas sul mercato di riferimento del Ttf di Amsterdam.

- Per le imprese energivore (quelle che in base al DM MISE 21.12.2017 consumano almeno 1 GWh/anno e il cui rapporto tra costo dell'energia utilizzata e valore aggiunto –cd *VAL*– deve essere almeno pari al 20 per cento) è stato confermato il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20 per cento (in precedenza 45 per cento) dei costi sostenuti per l'energia a condizione che l'incremento dei costi energetici sia stato superiore al 30 per cento confrontando il primo trimestre 2023 con il primo trimestre 2019.
- Per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kwh, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, è stato confermato il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 10 per cento (in precedenza 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel suddetto periodo a condizione che l'incremento del prezzo dell'energia sia stato superiore al 30 per cento confrontando il primo trimestre 2023 con il primo trimestre 2019.
- Per le imprese a forte consumo di gas naturale nonché alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è stato confermato il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20 per cento (in precedenza 45 per cento) dei costi sostenuti per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici a condizione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale (calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero – MI-GAS – pubblicati dal Gestore dei mercati energetici – GME) sia stato superiore al 30 per cento



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

confrontando il primo trimestre 2023 con il primo trimestre 2019; si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha confermato la spettanza del contributo per le imprese “non gasivore” anche per l’acquisto di gas ad uso autotrasporto.

Come è noto, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili solo in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari; le imprese che possono beneficiarne potranno utilizzarli in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente istituito i codici tributo relativi con risoluzione n.20/E del 10 maggio scorso.

Relativamente alle agevolazioni dedicate alle imprese non energivore (utenze con potenza pari o superiore a 4,5 Kwh) e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è possibile inviare una richiesta al proprio gestore (a condizione che nel primo e nel secondo trimestre 2023 sia il medesimo di quello del primo trimestre 2019) per ottenere, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo oggetto di beneficio, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023.

È stata altresì confermata la riduzione dell’IVA dal 10 al 5 per cento e gli oneri generali sul gas per usi civili e industriali.

Rif. 83 – 2023

